

33680/06



10097

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

1^ Sezione Lavoro

n.213290/05 R.Gen. (cui sono riuniti i nn. 213291, 213292, 213293, 213294,
213295, 213296, 217221 e 223595/05 R. Gen.)

Dispositivo n.

Il Giudice designato, dr. Massimo PAGLIARINI
nelle cause riunite

TRA

PELAGGI Serenella, LO MEO Andrea, SEGHETTI Silvana, BIASSONI
Silvana, GEMMA Renata, ZANE Ezia, GRIGOLETTO Maria Antonia,
SPEZIALI Claudia, LITTAME' Tiziana Emanuela, RAVERA Corinna,
DONATI SARTI Irerene, REPETTO Fausto Giovanni, BIGARELLI
Alessandro, CERRATO Rosa, MANTOVANI Alessandro, ROSSI
Ortensia, MILIOTO Calogero, PITRUZZELLA Enza, SBARDELLA
Luisa, CIANCHI Gianni, SANTORO Giovanni, BURATTINI Claudio,
BUONO Piera, SOFIA Fernando, CIOTTI Alessandra, FIERRO
Giuseppe, GIULIANI Viviana, CASULA Gian Paolo, D'UGO Carmine,
PALERMITI Rosanna, POLI Pietro Giuseppe, SACCO Amabile
Luciano, NENNA Isabella Anna, MARINI Alessandro, ANTELM
Gerardina, PESARESI Paola, HRENKO Ilona, DE FRANCESCHI Silvia,
LONDERO Emanuela, BONATO Lucia, BARBARO Giuseppe,
MANSUETO Antonio, VITTIGLIO Nicola Antonello, FORNAROLI
Gloria, ROMANO Margherita, MONTELLA Teresa, MATTAINI
SCHUMACHER Marisa, PALLAFACCHINA Franca, GIANNATTASIO
Chiara, FERRARIO Carla Rina, MAGRINI Carla, SCHINOPPI Felice,
PAGANUCCI Giuliana, PACELLA Maria, BARRACO TORRICO
Francesca, LATO Mariella, CEDRONE Silvana, SIMONE Maria,
LONGHITANO Marianna, COLAPINTO Pietro, ALESSANDRI Maria,

FERRARI Erika, ZOGGELER SCHMITT Monika, AURICCHIO
Maria, BENINI Marco, DOMENICHINI Maria Giovanna, CATALANO
Nicola, HOLZKNECHT Luisa, FOCHI Anna, MARINI Nicoletta,
BIANCHI Roberto, PRIMO Daniela, CASSANO Pietro Michele,
D'ANGELO Maria Carmela, GOGLIA Flavio, HERBIG Helen,
CAMPANARO Maura, TRAVERSO Guido, SELVAGGIO Antonella,
COSTA Claudia, OGLIARI Adriano, PREDONZAN Giovanna,
CAMPLANI Guido, NEGRO Maria Grazia, SABBATINI Carla,
TARTARA Claudia, HAMARD Marie Therese, SERRA Maria Cristina,
BONANNI Luciano, CASCIOLA Luigi, PACIOTTI Regina, ZAPPI
Tiziana, MONFERRINI Maria, CAMMARANO Raffaelina, CHIONNE
Carlo, BREDA Dario, PAVAN Alessandra, GAIBA Gloria, CAIOLI
Lucia, COLLA Donatella, DEZIRELLI Enrica, CASARINI Rita,
D'ARCO Massimo, CAPPAL Loredana, DEL RE Mauro, IASCI Maria
Laura, LUGLI Ubaldo, BERTAPELLE Silvia, BIASUTTI Pierino,
BENVENUTO Miryam, PASTORE Maria Giovanna, SORANI Daniela,
CECCHERINI Piero, BIGGI Corinna, MINETTO Fabrizia,
GONNELLA Lucia, BOSCHETTI Egle, VERRI Mariapia, CAPONE
Candida, COMAND Maria Antonietta, MORBIDUCCI Marina,
PELLEGRINI Franca, BOREATTI Federico, ROSITANI Angelina,
DONA' Lucia, BARBERA Annette, FATTORI Assunta, PIRASTU
Annalisa, SCARAMUZZA Edda, MEZZO Roberta, COSTANTINI
Angela, ANTONACCI Nicola, SCARDAMAGLIA Vittorio,
CAMPANELLA Carla, LEONARDI Tiziano Angelo, PATANE' Valeria,
MOSCARELLI Stelvia, ROFFI Rosa, STRAZZABOSCO Stefano,
PROCOPIO Violetta, CAPOCCIONI Maria Rosaria, PINTUS Maria
Gioia, SARTI Cesare, ANDREOTTI Adriana, FIORILLO Antonio,
CORSO Anna Maria, PARIS Nadia, UGOLINI Gherardo, TOBALDI
Paolo, LISEI Anna, GRASSI Carmela, SULIS Maria Serena,
CASTORINA Silvia, FANTI Mirella, MANZO Giovanni, GASPERI
Donatella, DI BUCCI FELICETTI Orietta, QUINZ Guido, SARCOLI
Sonia, BOSCO Giuseppe, CABRIA Cristino, FALCETTA Giovanni,


TAMPONI Anna Rita, ATTARDO Nicolò, SERAFINI Paolo,
CHIAPPORI Licia, ORSINI Rosalia, DI DONATO Angela, PANESE
Marcello, PESCHINI Matusca, ALBANA Luca, REVERDITO Guido,
CROCE Marcella, CARATOZZOLO Vittorio, MINICHIELLO Giulio,
MARCELLO Mariangela, COSTA Graziella, BECCARELLI Rosalia,
BATISTONI Milena, DI CARLO Carla, DOLCI Clara, MASCARI
Antonina, LEONARDI Amalia, CLERICI Maria Adele, DE PALMA Nicla,
DI BARI Mario, MARTINELLI Tiziana, ANTONIELLI Livia Marcella,
MAURI Bruna, LUCERI Pantaleo, PANIZZON Carlo, FALCO Elena, DI
BIANCA Maria, NOTARPASQUALE Rita Virginia, FERRATO Daniela,
SALE Maria Anna, FILIGHEDDU Pierangelo, PESARESI Fabio,
SCIUTO Giuseppe, ARNONE Rosario, BRUNI Ettore, CARLACCI
Umberto, PUGLISI Carla, MONTANARO Gennaro, QUATRANO
Francesca, SPATARELLA Maria Clara, RIZZATI Paolo, MAGLIOLA
Monica, GIULIETTI Carla, FIORI Silvana, BRANDI GUNN Maria
Giuseppina, MONTI Luigi, CAMMARERI Eleonora, TONELLI Denise,
FUSARO Emanuela, NIFANTANI Marco, RASTELLI Laura,
STRANIERO M. Agnese, COVELLI Marina, DUS Sandra, PASQUI
Rita, DE CARLO Maria Teresa, TAGLIORETTI Paola, LICATA Vito,
VALLEBONA Luigi, MARGIARIA Livio, SANTOLINI Adriana, tutti
elettivamente domiciliati in Roma, via Oslavia 40, presso lo studio de 11' avv.to
Giorgio Colnago che li rappresenta e difende in virtù
di delega in calce ai ricorsi

ricorrenti

E

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI e MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri
pro-tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura
generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege

convenuti





all'udienza del 12.12.2006 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

DISPOSITIVO

dichiara il diritto dei ricorrenti all'applicazione dei medesimi coefficienti di maggiorazione di sede, in relazione al costo della vita, stabiliti per il personale amministrativo del Ministero degli affari esteri, con decorrenza - secondo le effettive prestazioni di servizio - dall'1.1.2000, dall'1.1.2001, dall'1.1.2002, dall'1.1.2003 e dall'1.1.2004;

condanna il Ministero degli affari esteri a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti le differenze tra quanto dovuto (come sopra specificato) e quanto erogato, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;

Il giudice



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30.5.2005 Serenella Pelaggi e i successivi 28 ricorrenti in epigrafe indicati esponevano che:

appartenevano ai ruoli del personale scolastico del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR), collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri (MAE) per svolgere servizio all'estero presso le diverse istituzioni scolastiche;

in tale veste avevano prestato servizio all'estero negli anni scolastici dal 2000/2001 al 2004/2005;

ai fini della determinazione degli assegni di sede loro spettanti erano stati fissati (dal MAE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze) dei coefficienti nettamente inferiori a quelli stabiliti per le indennità di servizio spettanti al personale amministrativo del MAE in servizio all'estero.

Ritenuto per più motivi illegittimo tale trattamento, i ricorrenti chiedevano al giudice di accertare il loro diritto ad ottenere gli stessi coefficienti di maggiorazione in relazione al costo della vita come stabilito per il personale amministrativo del MAE, con decorrenza dal primo giorno di ciascun anno e con condanna dell'Amministrazione competente alla corresponsione in loro favore delle relative differenze, oltre accessori.

Con deposito di unica memoria difensiva si costituivano in giudizio sia il MAE che il Ministero dell'economia e delle finanze, i quali in primo luogo eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché la prescrizione dei crediti vantati. Nel merito contestavano la fondatezza della domanda e ne chiedevano il rigetto.

Con ulteriori analoghi 8 ricorsi (capilista: PALERMITI Rosanna, COLAPINTO Pietro, CASCIOLA Luigi, COMAND Maria Antonietta, CAMPANELLA Carla, ATTARDO Nicolò, FALCO Elena, DE CARLO Maria Teresa) gli altri ricorrenti in epigrafe indicati, in posizione analoga a quella dei loro colleghi del primo ricorso, chiedevano al giudice l'accoglimento delle medesime domande.

In tutti i giudizi si costituivano le Amministrazioni convenute, le quali ribadivano le difese già proposte.





Disposta l'assegnazione di tutte le cause a questo giudice e la riunione dei giudizi, acquisita documentazione, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dei ricorrenti è fondata.

Nessun dubbio sussiste sulla giurisdizione del giudice (ordinario) del lavoro.

Si tratta infatti di controversie di natura retributiva proposte da dipendenti di un'Amministrazione pubblica con rapporto di lavoro oramai privatizzato e concernenti periodi temporali successivi al luglio 1998. La circostanza che vengano in esame provvedimenti regolamentari interministeriali (che hanno fissato i coefficienti di sede) non incide sulla giurisdizione poiché tali provvedimenti vengono valutati e casomai disapplicati dal giudice, ma non annullati non essendo questa la domanda dei ricorrenti.



Nel merito, pacifici e documentalmente provati i fatti di causa (e comunque non contestati) occorre stabilire se sia legittimo - ai fini della determinazione dei coefficienti di maggiorazione sede - un trattamento diverso tra personale docente dipendente del MIUR e personale amministrativo (non diplomatico) dipendente del MAE, entrambi in servizio all'estero.

Va premesso che il d.lgs. n. 62/98 (recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero) ha previsto per il personale del MAE una indennità di servizio all'estero, composta da un'indennità base e da maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede sulla base questi ultimi del costo della vita e degli oneri connessi con la vita all'estero (art. 5), mentre per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche ha previsto un assegno di sede, composto da un assegno base e da maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni (art. 27).

La lettura delle disposizioni citate consente pertanto di evidenziare che la *ratio* delle maggiorazioni (componente variabile del trattamento economico complessivo e annualmente rideterminata) è identica, sia per il personale





amministrativo del MAE (e si ripete, personale non diplomatico, perché per questo particolare personale provvede l'art. 6 del d.lgs. citato) che per quello in servizio nelle istituzioni scolastiche. Si tratta infatti di maggiorazioni collegate con le variazioni del costo della vita all'estero, rispetto alle quali non può giustificarsi alcuna diversità di trattamento tra il personale dipendente di pubbliche amministrazioni, poiché identica per tutto il personale è l'esigenza che si intende soddisfare. In altre parole, non è ammissibile sostenere che le variazioni del costo della vita all'estero debbano avere diversa ricaduta ed incidenza a seconda del personale amministrativo che debba sopportarle. Sostenere siffatta diversa incidenza determinerebbe infatti una palese ed evidente violazione dei principi generali del nostro ordinamento, primi fra tutti quelli di natura costituzionale.

D'altra parte, è significativo sul punto quanto disposto dal comma 3 del d.lgs. n. 297/94 (come sostituito dal citato art. 27 del d.lgs. n. 62/98) secondo il quale, in tema di personale della scuola, *"Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede"*.

Se può ritenersi giustificato un diverso trattamento tra personale diplomatico-consolare e restante personale amministrativo nonché un diverso trattamento tra indennità base dell'indennità di servizio all'estero (per il personale amministrativo del MAE) ed assegno base dell'assegno di sede (per il personale delle istituzioni scolastiche) - ma tali questioni non sono oggetto del presente giudizio - per i motivi sopra esposti non è invece possibile un diverso trattamento delle rispettive maggiorazioni dei coefficienti di sede, poiché le variazioni del costo della vita nei singoli paesi esteri sono uniche per tutto il personale.

Per detti motivi, in accoglimento delle domande proposte - e tenuto conto che il decorso del termine di prescrizione quinquennale è stato da tutti i ricorrenti interrotto con la domanda di tentativo obbligatorio di conciliazione inoltrata anche all'Amministrazione - va dichiarato il diritto di tutti i ricorrenti all'applicazione dei medesimi coefficienti di maggiorazione di sede, in



relazione al costo della vita, stabiliti per il personale amministrativo del MAE, con decorrenza, secondo le effettive prestazioni di servizio di ciascun ricorrente, dall'1.1.2000, dall'1.1.2001, dall'1.1.2002, dall'1.1.2003 e dall'1.1.2004.



Di conseguenza, il MAE va condannato a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze tra quanto dovuto (come sopra determinato) e quanto effettivamente percepito, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo (la rivalutazione monetaria è esclusa in virtù dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994).

Tali i motivi della decisione in epigrafe riportata.

Roma, 12.12.2006.

Il giudice
Massimo Pagliarini

TRIBUNALE DI ROMA
REGISTRO
12.12.2006

Espresso in Camera di Consiglio
No. R. 24. V. 2007



IL CANCELLIERE
Donatella Modugno